



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2025

Oggetto: Cancellazione all'ordine ed esercizio della professione – attività professionale abusiva – trasmissione degli atti alla Procura.

Rispondiamo in merito alle azioni da intraprendere nei confronti di un iscritto, il quale, prima sospeso nel 2012 e dopo cancellato nel 2022, ha sottoscritto un documento (dichiarazione di rispondenza), presentandosi come regolarmente iscritto all'Ordine. Tale firma, oltre a risultare priva di legittimazione, potrebbe aver indotto in errore terzi soggetti e arrecato pregiudizio all'immagine dell'Ente.

Quando un Ordine professionale viene a conoscenza di un elaborato tecnico o professionale redatto da un soggetto cancellato dall'albo, è tenuto ad attivarsi per tutelare la legalità, la deontologia e la sicurezza dell'utenza.

In via preliminare, deve accertarsi se il soggetto era effettivamente cancellato al momento della redazione dell'elaborato. Successivamente, verificare se l'elaborato è stato presentato come atto professionale (es. progetto, perizia, certificazione) che richiede iscrizione all'albo.

Se l'elaborato è stato utilizzato in ambito pubblico (es. edilizia, sicurezza, collaudi), l'Ordine deve segnalare il fatto alla Procura della Repubblica o all'autorità amministrativa competente (Comune, Regione, ENAC, ecc.). Se l'elaborato fosse legato a gare o appalti, l'Ordine deve segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Una volta raccolte queste informazioni, l'Ordine deve informare l'ente che ha ricevuto o utilizzato l'elaborato (es. ufficio tecnico comunale), che il documento è privo di validità professionale. Per l'effetto, richiederà la sospensione dell'iter amministrativo se l'elaborato è parte di una pratica edilizia, urbanistica o tecnica.

Infine, l'Ordine può pubblicare una nota di chiarimento per informare gli iscritti e il pubblico sui limiti dell'esercizio professionale da parte di soggetti non iscritti, riservandosi la facoltà di adire la Magistratura per avviare azioni civili per danno all'immagine della professione, se il caso lo giustifica.

Resta evidente il comportamento professionale tenuto da un soggetto che, all'epoca della redazione degli elaborati professionali, fosse cancellato dall'albo, costituisce esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p. e comporta la nullità dell'elaborato, (l'atto non ha valore legale o tecnico), cui è legata la responsabilità civile: per danni derivanti da errori, omissioni o vizi del medesimo.